



COMUNE DI
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa

Regolamento di
Polizia rurale

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 12/03/2009

Note:

Con deliberazione Giunta Comunale n. 86 dell' 08\07\2014: determinazione sanzioni (Art. 46 -comma 3)
(*immediatamente esecutiva- in pubblicazione dal 15\07\2014*)



COMUNE DI
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa

Regolamento di
Polizia rurale

Indice:

Titolo I – Norme generali

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Il servizio di Polizia Rurale
- Art. 3 - Espletamento del servizio di Polizia Rurale
- Art. 4 - Ordinanza

Titolo II – Della proprietà

- Art. 5 - Ingresso in fondi altrui
- Art. 6 - Alberature di confine
- Art. 7 - Spigolature
- Art. 8 - proprietà dei frutti
- Art. 9 - Caccia e pesca- Raccolta funghi- Prodotti secondari del bosco – Apiari.

Titolo III _ Pascoli

- Art. 10 - Esercizio del pascolo
- Art. 11- Attraversamento del territorio
- Art. 12 - Pascolo su altrui proprietà (pubblica o privata)
- Art. 13 - Pascolo in ore notturne – casi di obbligo di chiusura dei pascoli
- Art. 14 - Pascolo in aree boschive –Aree sottoposte a vincolo idrogeologico – Pascolo vagante

Titolo IV – Prevenzione incendi

- Art. 15- Periodi a rischio incendio
- Art. 16 - Accensione fuochi
- Art. 17 - Carbonaie
- Art. 18 - Materiali infiammabili
- Art. 19 - Norme di rimando

Titolo V – Strade ed acque

- Art. 20 - Disposizioni comuni
- Art. 21 - Strade pubbliche e pertinenze – Terreni laterali alle strade
- Art. 22 - Attraversamento di strade con conduttore
- Art. 23 - Impianto di alberi, siepi – Case e muri di cinta – Recinzioni
- Art. 24 - Manutenzione siepi – Recisione rami – Pulitura terreni e terreni incolti

Titolo VI – Corsi d'acqua , fossi e canali di bonifica

- Art. 25 - Normativa di riferimento
- Art. 26 - Deflusso delle acque – Espurgo fossi e canali
- Art. 27 - Movimento di terra
- Art. 28 - Distanze per fossi, canali ed alberature
- Art. 29 - Transito lungo i canali ed i corsi d'acqua
- Art. 30 - Abbeveratoi



COMUNE DI
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa

Regolamento di
Polizia rurale

Titolo VII – Malattia delle piante, del bestiame e trattamento dei residui

- Art. 31 - Difesa contro le malattie delle piante
- Art. 32 - Presidi sanitari
- Art. 33 - Commercio e trasporto di piante e sementi
- Art. 34 - Malattie infettive e diffuse degli animali
- Art. 35 - Spostamento animali morti- Distruzione

Titolo VIII – Attività agricola

- Art. 36 - Disciplina e limitazioni
- Art. 37 - Lavorazione dei terreni – Irrigazione
- Art. 38 - Detenzione animali
- Art. 39 - Dispositivi acustici per allontanamento volatili
- Art. 40 - Esche
- Art. 41 - Trasporto liquami a scopo agricolo – Concimazione
- Art. 42 - Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide
- Art. 43 - Agricoltura biologica

Titolo IX – lavorazione dei terreni - Irrigazione

- Art. 44 - Definizione e norme generali
- Art. 45 - Depositi infiammabili

Titolo X - Sanzioni

- Art. 46 - Accertamento ed applicazione delle sanzioni amministrative

Titolo XI - Disposizioni finali

- Art. 47 - Esecutività – Entrata in vigore
- Art. 48 - Pubblicità



COMUNE DI
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa

Regolamento di
Polizia rurale

TITOLO I - Norme generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nell'ambito agricolo-rurale, paesaggistico e di tutela ambientale come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.

Si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel perimetro urbanizzato e che a vario titolo sono interessati da attività che di norma vengono esercitate in ambito agricolo-rurale, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Le attività agricole che per qualsiasi motivo dovessero intervenire sui corsi d'acqua pubblici e nelle loro pertinenze così come dichiarati ai sensi del D.lgs n.156\2006, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla competente Autorità .

In particolare per i corsi classificati di Bonifica ai sensi del R.D. 215\1933 e della L.R. n. 34\94 l' Autorità competente e' il Consorzio di Bonifica Val d'Era : la normativa di riferimento è il R.D. n. 368\1904.

Per tutti gli altri corsi d'acqua l'autorità competente è la Provincia di Pisa - Area Governo del Territorio – Servizio Difesa del Suolo - : la normativa di riferimento è il R.D. n. 523\1904.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento dovranno essere osservate tutte le norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

Art. 2 – Il servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia rurale si propone di assicurare, nell'ambito del territorio comunale, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Toscana, del Comune nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola nonché del miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale, perseguendo la ricerca di ogni possibile compatibilità tra l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura ed all'allevamento con la tutela dell'ambiente e dell'insediamento abitativo umano.

Art. 3 – Espletamento del servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale viene svolto dall'Ufficio Polizia Municipale coadiuvato dai Servizi Tecnici Comunali .

E' svolto dagli Ufficiali e dagli agenti del servizio di Polizia Municipale sotto la direzione del Sindaco o da un assessore competente da lui delegato . Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria come individuati all'art. 57 del C.P.P. L'attività della Polizia Municipale si esplica nell'ambito delle competenze indicate dalla Legge 7\3\1968 n. 65 e dal vigente Regolamento di Polizia Municipale.

Art. 4 – Ordinanze



COMUNE DI
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa

Regolamento di
Polizia rurale

Salvi i poteri straordinari attribuiti al Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18\8\2000 n. 267, le ordinanze relative all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dai funzionari comunali, in forza delle competenze loro attribuite dalle leggi, e sono finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato origine alle violazioni ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Le ordinanze di cui trattasi devono contenere, oltre alla esatta individuazione delle persone a cui sono indirizzate, l'esposizione anche sommaria delle inadempienze o dei fatti contestati con indicazione delle norme di legge o regolamentari violate, il termine temporale assegnato per l'adempimento, le sanzioni in caso di inadempimento oltre che l'autorità alla quale rivolgersi per l'opposizione.

TITOLO II – Della proprietà

Art. 5 – Ingresso in fondi altrui

Ai sensi dell'art. 637 C.P. è vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati, anche se incolti, salvo che esistano servitù di passaggio o salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C. .

Il diritto di passaggio (art. 1051 CC) deve essere esercitato dagli aventi diritto in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi ed alle colture. Il diritto di passaggio nei fondi altrui con il bestiame, sia sciolto che aggiogato, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che possano derivare dall'esercizio dello stesso alle altrui proprietà.

Qualora il conduttore di un fondo in cui vi sia una coltura in atto non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio deve sistemare e mantenere per il periodo di coltivazione dei cartelli visibili lungo i confini recanti la scritta : "COLTURE IN ATTO – VIETATO L'ACCESSO" .

Alle superfici coltivate, di qualunque specie esse siano, non possono accedere mezzi non abilitati alle lavorazioni quali moto da cross, fuoristrada, animali quali cavalli, ecc. senza il preventivo consenso da parte del proprietario verificabile dagli organi preposti al controllo.

E' consentito il passaggio su strade, viottoli o sentieri e comunque sul limite di proprietà o sulle servitù esistenti purché non vengano danneggiate le colture in atto.

L'accesso è sempre consentito ai mezzi di polizia, soccorso, protezione civile, servizi ambientali e ricerca scientifica nell'esercizio delle loro funzioni.

E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi o aree agro-silvo-pastorali o incolti, nonché di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari. E' vietato il deposito e lo scarico di qualsiasi tipo di materiale su fondi altrui.

Ai sensi dell'art. 842 del C.C. il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità. Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

Art. 6 – Alberature di confine

Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi sui confini di ogni proprietà, non latistante a strade, e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono dal fondo del vicino, devono osservarsi le disposizioni dei rispettivi articoli del Codice Civile (artt. 892 CC e segg.).



COMUNE DI
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa

Regolamento di
Polizia rurale

Art. 7 – Spigolature

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta dagli incaricati della vigilanza.

Art. 8 – Proprietà dei frutti

I frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo permesso.

Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

Art. 9 – Caccia e pesca- Raccolta funghi - Prodotti secondari del bosco – Apiari.

L'esercizio della **caccia e della pesca** è regolato dalle vigenti normative statali e regionali in materia (per la caccia: L. n. 157/1992 e L.R. n. 3/94 – Per la pesca: L. n. 38/2003 - L.R. n. 7/2005).

La conduzione di **apiari** è regolata dalla L. n. 313 del 24/12/2004 nonché dalla L.R. n. 69/1995: si fa inoltre rimando alle norme contenute nel C.C. agli Artt. 843,924.

L'art. 63 comma 3 della L.R. 21/3/2000 n. 39 “ Legge forestale della Toscana” consente la raccolta dei **prodotti secondari del bosco** secondo limiti stabiliti dalla Giunta Regionale stessa. Secondo quanto stabilito da suddetto articolo sono considerati prodotti secondari del bosco: i funghi epigei ed ipogei, le fragole, i mirtilli, i lamponi, le more di rovo, le bacche di ginepro, gli asparagi selvaggi ed i muschi.

La raccolta dei **funghi epigei ed ipogei** è regolamentata dalla Legge Regionale 22/3/1999, n.16, mentre la raccolta e coltivazione dei tartufi freschi è disciplinata dalla L.R. 11 aprile 1995 n. 50 .

La raccolta degli altri **prodotti secondari del bosco**, fatti i salvi i diritti del proprietario o del possessore del fondo, è consentita entro i limiti stabiliti dalla Giunta Regionale e precisamente :

- con deliberazione n. 260 del 19/3/2001 è stato definito il limite di raccolta giornaliero, per uso personale e per persona per fragole (kg 2,0), lamponi (kg 2,0) e mirtilli (kg 2,0), more di rovo (kg. 3,0) , bacche di ginepro (gr 500) e muschi (gr 500).
- con deliberazione n. 380 del 13/4/2001 è stato stabilito che la raccolta di asparagi selvatici appartenenti alla specie *Asparagus acutifolius* (asparago pungente) è consentita senza limitazioni di quantità, dalla ripresa dell'attività vegetativa fino al 31 maggio di ogni anno.

La raccolta **delle piante officinali** comprese nell'elenco approvato con R.D. 26/5/1932 n. 772, Regolamento di esecuzione della L. n. 99/1931, è riservata ai raccoglitori muniti della carta di autorizzazione limitatamente alla qualità delle piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nella carta stessa.

	COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO Provincia di Pisa	Regolamento di Polizia rurale
---	--	--

TITOLO III - Pascoli

Art. 10 - Esercizio del pascolo

I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, anche transitanti, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le disposizioni del Regolamento di polizia veterinaria, delle normative igienico-sanitarie impartite dalle competenti Autorità, ivi comprese le ordinanze amministrative in vigore .

Art. 11 - Attraversamento del territorio

I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi transitanti per il territorio comunale devono guidare e custodire gli animali in modo da impedire che, con lo sbandamento o la fuga, rechino danni ai fondi confinanti e\o alle strade, molestie e timori ai passanti o intralcio al traffico. Il bestiame deve essere guidato da personale capace ed in numero sufficiente per impedire che crei difficoltà al libero transito e\o molestia ai passanti. Gli animali indomiti e pericolosi devono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per i passanti. Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, caprino, ovino o suino può essere lasciato senza custodia.

L'attraversamento dovrà avvenire dalla strada più breve: e' vietata, nelle vie e nelle piazze degli abitati, la sosta del bestiame salvo specifiche autorizzazioni per manifestazioni paesane rilasciate dall'autorità competente. Non è ammesso il pascolo nell'ambito urbano .

I proprietari ed i conduttori devono evitare che la mandria o il gregge occupino più della metà della sede stradale: il personale di custodia deve segnalarne opportunamente la presenza all'inizio ed alla fine. In caso di transito sulla pubblica via si dovrà provvedere, immediatamente dopo il passaggio, alla pulizia della sede stradale interessata.

La circolazione delle mandrie e delle greggi sulle strade, fatto salvo il divieto di cui all'art. 15 Codice della strada (Dlgs 30\4\1992 n. 285), resta comunque disciplinata dalle norme in materia di circolazione stradale previste dal suddetto Codice della Strada (art. 184).

Art. 12 – Pascolo su altrui proprietà (pubblica o privata)

E' vietato, in ogni periodo dell'anno, il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario del fondo. A meno che il proprietario del fondo o suo delegato sia presente il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da esibire ad ogni richiesta agli incaricati della vigilanza.

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, in assenza di valide alternative, specie se sono in atto colture o frutti pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti prevenire i danni che potrebbero essere arrecati alla altrui proprietà.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

E' vietato far transitare e\o condurre a pascolare bestiame di qualunque natura lungo i fossi, cigli, arginature dei corsi d'acqua e le scarpate laterali delle strade pubbliche od ad uso pubblico.

E' vietato lasciare scendere il bestiame ad abbeverarsi nei fossi e nei canali laterali a meno che siano stati costruiti appositi abbeveratoi dietro consenso espresso della competente Autorità.

Per l'esercizio dei pascoli sui beni di proprietà demaniale del Comune si devono osservare le disposizioni in materia (Legge Forestale e relativo regolamento) .



COMUNE DI
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa

Regolamento di
Polizia rurale

Il bestiame sorpreso , senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico , viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario ferma restando l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno subito dall'Ente o dai privati . Il presente articolo non si applica per lo sciame delle api per il quale si fa rimando all'art. 9 del presente regolamento.

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, commi 2 e 3, e art. 925, il proprietario del bestiame, sorpreso a pascolare abusivamente su terreno pubblico o di uso pubblico o terreno privato, verrà perseguito ai sensi degli artt. 636 e 637 del C.P.

Art. 13 - Pascolo in ore notturne – Casi di obbligo di chiusura dei pascoli .

Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che il bestiame, per lo sbandamento, potrebbe arrecare alle proprietà circostanti.

Nelle proprietà private è vietato lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, scalciare e/o mordere se la proprietà non è chiusa da ogni parte, mediante muro o staccionata o forte siepe e se gli ingressi non sono opportunamente sbarrati, in modo da rendere impossibile al bestiame di uscire.

Art. 14 – Pascolo in aree boschive – Aree sottoposte a vincolo idrogeologico - Pascolo vagante.

Ai sensi dell' art. 65 della L.R. n. 39/2000 (Legge Forestale della Toscana) nonché al DPGR n. 48/R – 2003 (Regolamento Forestale della Toscana) in aree boschive è consentito il pascolo e l'allevamento di selvaggina ungulata. La provincia può disporre divieti di pascolo e prevedere limiti relativamente alle specie allevate ed ai carichi ammissibili.

La strutturazione degli allevamenti bradi deve essere tale da permettere l'esecuzione dei controlli sanitari sugli animali coma da vigente normativa in materia.

Il pascolo nei boschi e negli altri terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è liberamente esercitabile, salvo che per le capre, la selvaggina ungulata e i suini nei boschi recintati soggetti a dichiarazione alla Provincia, purchè effettuato nel rispetto dei divieti e delle disposizioni tecniche di cui all'art. 86 del DPGR n. 48/R – 2003.

Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito esclusivamente nei luoghi e modalità indicati dagli artt. 41\42\43\44 del D.P.R. 320\1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria). I proprietari e/o i conduttori di mandrie e greggi transitanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene. E' fatto divieto di transumanza nelle aree di tutela ambientale.

TITOLO IV - Prevenzione incendi

Art. 15 – Periodi a rischio incendio

Il periodo a rischio incendio, stabilito dall'art.61 del DPGR 48/r del 8/8/2003, è quello compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto di ogni anno . La Provincia può, anche per singole aree omogenee, modificare il periodo a rischio o istituire periodi a rischio diversi.

	<p>COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO Provincia di Pisa</p>	<p>Regolamento di Polizia rurale</p>
---	--	--

Art. 16 – Accensione fuochi

Salvo deroghe previste nel DPGR n. 48R del 2003 - Regolamento Forestale della Toscana (artt.58 e segg) è vietato a chiunque accendere fuochi e carbonaie, l'abbruciamento di residui vegetali, l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville, l'accumulo e lo stoccaggio all'aperto di fieno, paglia o di altri materiali facilmente infiammabili :

- a) nei boschi ed aree assimilate di cui all'art.3 della LR n. 39\2000 (1) - Legge Forestale della Toscana – e nella fascia di terreno contigua di larghezza pari a 50 metri qualunque sia la destinazione d'uso ;
- b) nei boschi ed aree assimilate di cui all'art.3 della L.R. n. 39\2000 (1)- Legge Forestale della Toscana – e nella fascia di terreno contigua di larghezza pari a 200 metri qualunque sia la destinazione d'uso durante il periodo a rischio incendio.

Nei **territori diversi** di quelli di cui al comma precedente **è vietato accendere fuochi a distanza minore di metri 100 dall'abitato**, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile e dalle strade pubbliche e/o di suo pubblico. Per quanto riguarda la **distanza dalle strade** si rimanda alle disposizioni del vigente Codice della Strada ed al relativo regolamento di esecuzione.

Fatto salvo quanto stabilito dall'art.66 (3) del Regolamento Forestale della Toscana - DPGR 48r-2003- (l'abbruciamento dei residui vegetali da potatura per le aree boschive è vietato nei periodi definiti a rischio – per i castagneti da frutto è consentito anche nei periodi a rischio incendio purché effettuato immediatamente dopo l'alba e terminato entro le nove del mattino) per **le aree diverse da quelle indicate dal 1° comma** del presente articolo e comunque per le zone poste al di fuori delle aree di cui all'art. 59 comma 1 del Regolamento Forestale (2) le operazioni di abbruciamento sono consentite **quando non sia tecnicamente possibile ricorrere ad altri sistemi** adottando le necessarie cautele al fine di evitare il propagarsi incontrollato del fuoco. In particolare:

- a) l'abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento ed assicurandosi di non lasciare tizzoni o braci non completamente spenti;
- b) l'abbruciamento non deve essere effettuato in presenza di vento intenso;
- c) nei periodi definiti a rischio incendio come sopra indicati l'abbruciamento deve essere effettuato immediatamente dopo l'alba e terminato entro le dieci del mattino;
- d) nel caso di abbruciamento di stoppi di cereali o di altri abbruciamenti effettuati su materiali non concentrati in cumuli, in assenza di barriere idonee che impediscano la propagazione del fuoco, deve essere creata una fascia di isolamento, della larghezza minima di 5 metri, costituita da terreno ben lavorato o comunque privo di vegetazione ed in grado di isolare l'area oggetto dell'abbruciamento.

E' vietato:

- dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto: in alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura e/o aratura. Le erbe residue potranno essere decomposte in apposite fosse o concimaie oppure depositate in impianti di compostaggio pubblici o privati;
- dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname, sacchi, imballaggi e comunque rifiuti di qualsiasi altra natura: tale



COMUNE DI
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa

Regolamento di
Polizia rurale

- attività, configurandosi quale attività di smaltimento di rifiuti non autorizzato, sarà punita oltre che ai sensi del vigente regolamento, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 152/2006;
- appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate ed ad altre sostanze vegetali che non siano preventivamente tagliate, ammucciate e trasportate in luogo sicuro;
 - incendiare e/o diserbare la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei corsi d'acqua, dei canali, degli argini dei fiumi e delle aree incolte in genere (Cfr art. 8.2 . del vigente Regolamento Comunale del Verde) .

L'accensione dei fuochi in aree agricole è altresì consentita per la cottura di cibi nei bracieri, barbecue o altre strutture realizzate per tale scopo, nelle aree appositamente attrezzate nel rispetto delle norme d'uso indicate e nei bracieri e barbecue situati in giardini o altre pertinenze di abitazioni.

In tutti i casi in cui sia consentita l'accensione di fuochi dovranno comunque adottate le necessarie precauzioni per evitare la propagazione del fuoco e di faville al fine di impedire l'incontrollato propagarsi alla vegetazione spontanea o coltivata con rischio di sviluppo incendi. Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento e non potrà essere abbandonato finché non sia completamente spento. Deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti ed isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e da vegetazione altamente combustibile. I cumuli devono essere di dimensione tale da determinare fiamme di modesta altezza e comunque sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi disponibili .

In caso di incendio nessuno può impedire l'uso delle proprie vasche d'acqua, cisterne, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione per il deposito ed il prelievo dell'acqua né l'uso di utensili atti ad interrompere o fermare l'azione del fuoco.

Si applicano in proposito le disposizioni dettate dall'art. 59 del TULPS approvato con RD 18\6\1931 n. 773 nonché quelle per la responsabilità penale contenute nel vigente C.P. (art.423, 423bis, 424, 449).

• Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa come indicata al successivo art. 46, l'obbligo, ove necessari, della rimessa in pristino dei luoghi .

Art.17 -Carbonaie

L'attività di accensione delle carbonaie deve intendersi quale parte della tecnica agraria diretta alla coltivazione ed allo sfruttamento dei boschi. Detta attività è ammessa nelle zone a prevalente funzione agricola nel rispetto delle distanze di sicurezza e delle modalità di cui al precedente articolo. E' comunque vietato accendere carbonaie a meno di 200 metri in linea d'aria da insediamenti abitativi, luoghi di lavoro e da strade pubbliche o di uso pubblico.

Art. 18- Materiali infiammabili

Il deposito e la conservazione di materiale esplosivo o infiammabile per uso agricolo è consentito con l'osservazione delle norme contenute nel T.U.L.P.S. nonché della normativa vigente in materia di sicurezza per stabilimenti, depositi, impiego e trasporto di oli minerali.

Art. 19 - Norme di rimando

	COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO Provincia di Pisa	Regolamento di Polizia rurale
---	--	--

Per quanto non previsto e comunque ad integrazione delle norme di cui al presente titolo si fa rimando a quanto stabilito dal DPGR 8\8\3003 n. 48\R – Regolamento Forestale della Regione Toscana- Capo IV – dall'art. 58 all'art.69.

TITOLO V - Strade ed acque

Art. 20 – Disposizioni comuni

Per quanto normato al presente titolo sono fatte salve comunque le disposizioni legislative vigenti in materia: per ogni altra disposizione riguardante la tutela delle strade pubbliche si fa rimando alle disposizioni di cui al Titolo II – capo 1- del Dlgs n. 285\92 - Nuovo codice della strada-

L'uso della viabilità comunale e vicinale nella sua generalità deve avvenire nel completo rispetto da parte di tutti gli utilizzatori seguendo un comportamento civile e responsabile in quanto bene comune. E' pertanto fatto divieto:

- a) di fare opere, depositi ed ingombri sul suolo in modo da pregiudicare il libero transito, di alterarne dimensioni, la forma e l'uso;
- b) il transito su strade pubbliche o ad uso pubblico con veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli, salvo autorizzazione a seguito di espressa richiesta indicante il periodo, le modalità di transito ed il percorso effettuato;
- c) il transito su strade pubbliche o ad uso pubblico con pavimentazione in asfalto di veicoli agricoli a cingoli che non siano muniti di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;
- d) il traino a strascico di legnami, fascine o altro materiale di qualunque sorta e dimensioni che compromettano il buono stato delle strade a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o ghiaccio sufficienti ad evitare il danneggiamento della sede stradale stessa. Per la circolazione di treggie o slitte si rimanda a quanto disposto dal vigente Codice della Strada.
- e) Rimuovere la segnaletica presente;
- f) danneggiare il sedime stradale ed i manufatti con carri e con gli strumenti agrari od in qualsiasi altro modo.

Qualora il transito su determinate strade comunali o vicinali ad uso pubblico si presenti dannoso ai fini della conservazione in buono stato delle strade spesse o pericoloso è facoltà del Comune di vietarlo del tutto o limitatamente a determinati tratti come pure imporvi il transito in senso unico e/o vietarvi la sosta. In questi casi, a cura del comune, viene predisposta la prescritta segnaletica.

Le **strade vicinali** di uso pubblico devono essere mantenute, a cura dei frontisti e di coloro che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che si trovino contigue o meno alla strada stessa, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati in modo da far defluire velocemente le acque meteoriche e garantire la corretta regimazione delle acque piovane.

L'Amministrazione Comunale potrà partecipare al riadattamento di viabilità storicizzate e di crinale ritenute utili per un miglioramento del collegamento tra località ancorché ad oggi non più riconoscibili sul territorio e per le quali possa essere dimostrata una valida possibilità di riutilizzo ai fini di fruizione del territorio.



COMUNE DI
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa

Regolamento di
Polizia rurale

Le **strade interpoderali** devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati.

Chiunque con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali, vicinali o su qualsiasi luogo pubblico, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia o altri detriti è tenuto a provvedere a proprie spese e cura al loro immediato sgombero ed alla pulizia della resede.

Art. 21 – Strade pubbliche e pertinenze – Terreni laterali alle strade

E' proibito danneggiare, occupare od alterare la forma delle strade pubbliche o ad uso pubblico e le loro pertinenze, impedire il libero scolo delle acque nei fondi laterali, oppure confluire in esse acqua di fondi, trattenere le acque che dalle strade si riversano nei terreni più bassi o modificare in genere il normale deflusso delle acque meteoriche.

E' vietato il danneggiamento e l'occlusione dei traversanti laterali.

E' proibito scaricare nei fossi delle strade e condurre in essi acque di qualunque natura salvo regolari concessioni dell'Ente proprietario della strada.

I proprietari di terreni attigui a strade devono impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi di opportuna dimensione, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca verso ed attraverso le strade stesse.

E' vietata l'esecuzione di qualsiasi opera tale da arrecare danni ai terreni vicini ed alle strade.

L'interramento provocato da caduta o tracimatura di terreno o materiali provenienti dai terreni superiori dovrà essere immediatamente rimosso a cura e spese del proprietario, eseguendo nuovamente, se ritenuto necessario dai competenti uffici, la profilatura degli argini stradali e delle sponde fluviali.

I proprietari e gli utenti di canali artificiali, insistenti lateralmente od in contatto con le strade, hanno l'obbligo di impedire la espansione delle acque sulle stesse ed ogni guasto al corso stradale ed alle sue pertinenze.

E' vietato aprire canali e fossi o fare qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade senza apposita autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità e comunque a distanza minore della profondità dei canali o scavi, partendo dal confine della strada (piede della scarpata se in rilevato, ciglio della stessa o ciglio esterno del fosso in trincea nel caso che la strada sia munita di fosso\l laterale\i).

E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione o escavazione, anche temporanea, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, la modifica anche parziale e precaria di quelli esistenti, per qualunque motivo compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo specifica autorizzazione dell'autorità competente. L'area dei fossi, comunque occupata, formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono .

I fossi e fossette sia quelli situati lungo le strade di qualunque specie, che tra le proprietà private devono, a cura dei frontisti , essere mantenuti puliti, regolarmente spurgati e riattivati, in modo da permettere il regolare deflusso delle acque meteoriche, sia sorgive che pluviali. A tal fine i soggetti obbligati dovranno pulire ed approfondire a giusta misura la sezione trapezoidale con idoneo affondamento dal piano stradale e dal terreno. La spurgatura dovrà essere effettuata almeno una volta all'anno e comunque tutte le volte che si renda necessario.

Non possono essere aperti nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade comunali e vicinali ad uso pubblico ai fondi e fabbricati laterali senza preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada. Chi ha ottenuto suddetta autorizzazione nel formarle deve uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute ed in ogni caso è sempre tenuto al mantenimento delle opere



COMUNE DI
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa

Regolamento di
Polizia rurale

costituenti l'accesso. In corrispondenza delle predette diramazioni dovranno essere regolate le acque provenienti dalla diramazione stessa in modo che non abbiano a recare danno alla strada. E' comunque fatto rimando all'art. 22 del Codice della Strada nonché all'art. 45 del relativo Regolamento di esecuzione .

Tutti i proprietari delle strade ed accessi privati che si collegano ad una strada pubblica e si trovano su un piano superiore rispetto a questa devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari affinché l'acqua piovana e conseguenti detriti non vadano ad invadere la sede stradale pubblica. Salvo che vengano adottate più valide soluzioni tecniche, comunque da concordare con il Comune, suddetti proprietari devono costruire e mantenere efficiente, poco prima del suddetto incrocio, una griglia di almeno cm 40 di larghezza con relativo canale, posizionata rispetto all'asse stradale pubblico in modo tale da permettere all'acqua piovana e conseguenti detriti di riversarsi direttamente nelle fossette laterali..

• Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa come indicata al successivo art. 46, l'obbligo, ove necessari, della rimessa in pristino dei luoghi .

Art. 22– Attraversamento di strade con conduttore

L'attraversamento di strade comunali e vicinali con condotti di acqua, gas, telefono, Enel ecc. comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale ed il mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivare danno al suolo stradale ed alle pertinenze. Gli attraversamenti ed i ponti devono essere eseguiti, previa acquisizione di specifica autorizzazione, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 23- Impianto di alberi, siepi - Case e muri di cinta - Recinzioni

L'impianto di alberi, siepi, lungo le sedi viarie per arredo o per coltura del bosco o del terreno deve avvenire nel rispetto delle specifiche norme dettate in materia dal vigente Codice della strada, dal Codice Civile, dalla Legge Forestale (LR n. 39\2000) e dal Regolamento Forestale della Toscana (DPGR 48\R-2003) nonché del vigente *Regolamento comunale del verde*.

Per la costruzione di case, muri di cinta e recinzioni si rimanda a quanto stabilito nel vigente Regolamento Edilizio comunale nonché alle vigenti normative in materia.

Art. 24 – Manutenzione siepi – Recisione rami – Pulitura terreni e terreni incolti

Fermo restando quanto stabilito in materia dal vigente Codice della strada i proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi in modo da non restringere e danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale ed ad arretrare le coltivazioni che impediscano la libera visuale e pregiudichino la sicurezza della circolazione stradale: comunque deve essere sempre garantita una corretta visuale. I proprietari devono inoltre provvedere a che i rami non danneggino i cavi della pubblica illuminazione, delle linee telefoniche e delle linee elettriche in genere: sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale e l'eventuale marciapiede.

Oltre a quanto stabilito all'art. 8.1 del vigente *Regolamento comunale del verde* , al fine di evitare lo stanziamento e la proliferazione di animali molesti e\o nocivi, garantire il decoro e la



COMUNE DI
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa

Regolamento di
Polizia rurale

salubrità dell'ambiente e per contrastare la diffusione di incendi , e' fatto obbligo a tutti i proprietari di terreni incolti posti all'interno dei centri abitati di provvedere, **almeno 2 volte all'anno** , entro il **30 maggio** ed entro il **30 settembre**, alla ripulitura dei suddetti terreni mediante falciatura, aratura o fresatura . L'obbligo suddetto è esteso per un raggio di mt 100 ai terreni adiacenti alle case di abitazione od edifici poste fuori dei centri abitati. I proprietari dei terreni prospicienti alle strade comunali e vicinali ad uso pubblico hanno l'obbligo di provvedere alla pulitura dei terreni medesimi nonché alla pulitura delle ripe dei fondi laterali alle strade, sia a monte che a valle delle stesse, mediante falciatura, aratura o fresatura e successiva asportazione del materiale di risulta. Gli interventi suddetti devono essere effettuati **almeno 2 volte l'anno** rispettivamente entro i seguenti termini: **30 maggio** e **30 settembre** di ciascun anno.

I proprietari dei terreni boscati hanno l'obbligo di tenere i sentieri confinanti o percorrenti le rispettive proprietà costantemente sgombri da qualsiasi vegetazione o da ogni eventuale impedimento al libero transito.

Per lo sfalcio della vegetazione in presenza di fossi, scoli o corsi d'acqua fiancheggianti la strada si rimanda a quanto stabilito all'art. 8.3 del vigente *Regolamento Comunale del Verde*.

Titolo VI - Corsi d'acqua , fossi e canali di bonifica

Art. 25 – Normativa di riferimento

La materia trova disciplina anche nelle Leggi e nei regolamenti generali statali, regionali e locali, con particolare riferimento per le acque pubbliche alle disposizioni in materia di interferenze con le pertinenze idrauliche di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 368/1904. La Provincia di Pisa agisce in base alle competenze in materia idraulica e di risorse idriche indicate dall'art. 14 della L.R. 91/1998 (Norme per la difesa del suolo) .

Tutti gli interventi interessanti un corso d'acqua pubblica devono rispettare le normative vigenti in materia di acque pubbliche.

Gli eventuali interventi di manutenzione da effettuarsi da parte di privati sulle opere idrauliche e sui canali di bonifica dovranno essere preventivamente autorizzati: i primi dalla Provincia di Pisa Sezione Idraulica , i secondi dal Consorzio di Bonifica della Val d'Era, per quanto di loro competenza. Le normative citate nel presente comma (R.D. 523/1904 e al R.D. 368/1904) sono richiamate integralmente e fanno parte sostanziale del presente Regolamento.

Non sono soggetti a nessun atto autorizzativo gli interventi di manutenzione relativi a fossi campestri ricadenti nel territorio comunale che vanno a confluire nel reticolo idraulico minore, i quali sono disciplinati, salvo specifiche di legge , nell'articolato che segue (per reticolo idraulico minore si intendono le acque pubbliche di categoria IV, V, e VI come definite dalla normativa in materia) .

Art. 26 – Deflusso delle acque - Espurgo fossi e canali .

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche se non specificatamente autorizzato dall'Ente competente mediante interventi, ancorché instabili, che possano alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori: qualsiasi



COMUNE DI
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa

Regolamento di
Polizia rurale

miglioramento fondiario o riordino effettuato da privati non può modificare il sito dei corsi d'acqua .

Sono vietate:

- le chiuse, le petraie, gli scavamenti, i canali di invito alle derivazioni o altre simili opere;
- le derivazioni abusive;
le piantagioni che si inoltrino dentro gli alveoli, dentro i fossi, canali e corsi d'acqua anche tra confini di proprietà private, le quali possano restringere la sezione normale di deflusso delle acque;
- la posa di tronchi d'albero o di qualsiasi mezzo per ostruire il corso delle acque;
- le opere che rendano disagiata il passaggio sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque;
- le variazioni o guasti ai ripario manufatti posti lungo i corsi d'acqua;
- lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde;
- qualsiasi altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

E' altresì vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze medicinali per la pesca.

Non è consentito convogliare nei corsi d'acqua , sia pubblici che privati, le materie putride e le acque nere di qualsiasi origine se non previo trattamento delle stesse, effettuato ai sensi della vigente normativa in materia, preventivamente autorizzato dal Comune, sentito il parere degli organi tecnici e sanitari competenti .

I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente od in contatto alle strade, sono obbligati ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime ed ogni guasto al corso stradale e alle sue pertinenze. I fossi laterali delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere, a cura e spese dei frontisti, dei consorsisti e dei privati, ciascuno per il tratto prospiciente il terreno di sua proprietà, mantenuti puliti ed una volta all'anno, o quando occorra, anche più volte, devono essere spurgati .

A norma degli articolati del Codice civile e del Codice penale i proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque dei fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine, così come le acque provenienti dai fondi superiori non possono essere deviate in nuovi canali o fossi senza il consenso scritto del proprietario che attualmente li riceve .

E' fatto obbligo ai proprietari e/o gestori di fossi di rimuovere prontamente alberi, tronchi, rami o altro materiale di ostruzione caduto nell'invaso che possa ostacolare il deflusso delle acque, nonché di gettare o depositare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi genere.

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali è fatto obbligo di mantenere fossi o canali costantemente sgombri da depositi di qualsiasi materiale in modo tale che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque avvenga senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini, pubbliche o private, e delle eventuali strade attigue e sia sempre assicurato un libero, costante e regolare deflusso delle acque. Devono inoltre provvedere alla manutenzione delle pertinenze idrauliche quali sponde , arginature ed aree golenali. Gli stessi devono altresì provvedere ad estirpare e tagliare le erbe e gli sterpi sulle sponde e sul ciglio dei fossi e dei canali .

Sono considerate alla stregua del presente articolo anche le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai che dovranno essere parimente mantenute e conservate sgombre a cura dei proprietari o di coloro che ne traggono godimento ai fini dell'accesso.

I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei



COMUNE DI
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa

Regolamento di
Polizia rurale

fondi limitrofi, essere risezionati. Tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. I terreni seminativi, nudi o arborati, dovranno essere lavorati nel senso di minor pendio.

Eventuali solchi da erosione venutisi a creare in seguito ad eventi anche eccezionali dovranno prontamente essere ripristinati, avendo cura di aumentare il volume delle affossature per evitare il ripetersi del fenomeno.

In caso di deposito di materiali di erosione su aree pubbliche i costi di ripristino sopportati dalla pubblica Amministrazione, ricadranno sui proprietari dei terreni oggetto di erosione, previa comunicazione agli stessi .

Nessuno può fare opere o effettuare scarichi o effettuare estrazioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi colatori pubblici senza il permesso dell'autorità amministrativa competente.

E' vietata la soppressione o la deviazione di fossi di scolo o di canalette di convogliamento delle acque piovane.

• Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa come indicata al successivo art. 46, l'obbligo, ove necessiti, della rimessa in pristino dei luoghi e l'eliminazione delle cause che impediscono il regolare deflusso nel tempo massimo di giorni due dal ricevimento della contestazione, fatti salvi impedimenti dovuti a cause di forza maggiore.

Art. 27 – Movimento di terra

Tutti gli interventi sul territorio che comportano notevoli movimenti di terra ed una conseguente alterazione dell'andamento altimetrico del terreno, quali sbancamenti e/o riporti, sono soggetti a preventiva autorizzazione comunale.

Possono essere eseguiti invece i movimenti di terra necessari all'uso agricolo del suolo (pantumazioni, nuove colture, regolazioni dello stato superficiale del terreno) purché non alterino i sistemi di scorrimento naturale delle acque meteoriche.

La realizzazione di nuovi percorsi carrabili, anche se destinati ai soli veicoli agricoli, è soggetta ad autorizzazione comunale: in questo ambito dovranno essere presentati progetti di sistemazione del suolo, della pantumazione e di tutte le opere occorrenti al fine di inserire l'intervento nel paesaggio senza alterarne le caratteristiche, limitando al massimo scavi e riporti.

Art. 28 – Distanze per fossi, canali ed alberature

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza pari alla profondità del fosso o del canale e comunque nel rispetto delle vigenti normative salvo le limitazioni per l'esecuzione dei lavori, opere o affini nelle fasce limitrofe alle acque pubbliche imposte dal RD 523\1904 e dal RD 368\1904.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra viene misurata dal punto di inizio della scarpata, ovvero alla base dell'opera di sostegno.

Per le distanze delle alberature si rimanda alle disposizione del Codice Civile salvo le limitazioni per l'esecuzione di opere, lavori o affini nelle fasce limitrofe alle acque pubbliche imposte dal R.D. n. 523\1904 e dal R.D. 368\1904. Devono comunque essere rispettate distanze diverse se disposte dal Nuovo Codice della Strada e tali da assicurare la massima visibilità e sicurezza stradale .

Art. 29 - Transito lungo i canali ed i corsi d'acqua



**COMUNE DI
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa**

Regolamento di
Polizia rurale

Il personale del Consorzio di Bonifica o da loro incaricato, per esigenze operative può accedere alla proprietà privata nella fascia limitrofa ai corsi d'acqua o canali di competenza consortile per effettuare, anche con mezzi meccanici, gli interventi di manutenzione di propria competenza.

Art. 30 – Abbeveratoi

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato ed introdurre oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi ed in essi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli, delle attrezzature agricole, di indumenti.

Titolo VII - Malattie delle piante, del bestiame e trattamento dei residui

Art. 31 - Difesa contro le malattie delle piante

Nel caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura il Sindaco, d'intesa con l'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura e con il servizio fitosanitario regionale competente per territorio, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro i parassiti: tali disposizioni dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coltivatori e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alle leggi vigenti recanti disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche (D.Lgs 19\8\2005 N. 214).

Salve le disposizioni della predetta legge è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo, di denunciare all'Autorità competente (Ispettorato provinciale o Servizio Fitosanitario Regionale) la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie o deperimenti delle piante che appaiano pericolosi e diffusivi nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero indicati come idonei.

Per i boschi si fa rimando a quanto disposto dalla L.R. n. 39\2000.

Art. 32 – Presidi sanitari

L'uso di anticrittogamici, insetticidi, diserbanti ed altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli è regolato dal D.P.R. n. 290 del 23/4/2001. Chi impiega tali prodotti è responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque, ecc.

Nel corso di trattamenti con prodotti antiparassitari deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici, aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei presidi sanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.

L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori o nebulizzatori è consentito solo a distanze superiori a 50 mt da abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze. Al di sotto di tale distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi sanitari non classificati molto tossici, tossici e nocivi, prima delle ore 10,00 e dopo le ore 17,00 in



COMUNE DI
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa

Regolamento di
Polizia rurale

assenza di vento evitando fenomeni di dispersione o deriva. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci su superficie di altrui, specie se trattasi di terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente sospeso. Deve comunque essere mantenuta una fascia di rispetto di almeno 5 mt dai corsi di acqua, pozzi, sorgenti o fontane salvo norme più restrittive previste da leggi o Ordinanze comunali.

Durante il trattamento e durante tutto il periodo di carenza dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli (fondo giallo e scritta nera) recanti la dicitura tipo: *"Coltura (o terreno) trattato con presidi sanitari"*.

E' vietato:

- effettuare trattamenti con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, diserbanti ed anticrittogamici alle colture, sia legnose che erbacee, durante il periodo della fioritura (dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi) al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti impollinatori;
- l'utilizzo di presidi sanitari su tutti quei terreni che, per le loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenza, presenza di acque superficiali, ecc. possono costituire un canale diretto d'immissione delle sostanze tossiche o nocive all'interno degli ambienti tutelati;
- la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico di liquidi di lavaggio dei contenitori e delle attrezzature utilizzate in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie e piazze e pubbliche fognature;
- l'impiego di presidi sanitari con mezzi aerei;
- l'abbandono di contenitori vuoti di fitofarmaci: lo smaltimento dovrà avvenire secondo la vigente normativa in materia.

Il titolare del patentino per l'uso dei suddetti prodotti è responsabile della loro conservazione e del loro uso. I prodotti devono essere conservati in luogo chiuso e inaccessibile alle persone estranee all'azienda e mai in locali dove sono immagazzinate sostanze alimentari e mangimi. Durante la preparazione e la loro utilizzazione devono essere attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti, ponendo particolare attenzione ai sistemi di sicurezza individuale per gli addetti. Tutti i suddetti accorgimenti devono essere osservati anche nelle fasi di preparazione ed utilizzazione dei presidi sanitari non classificati molto tossici, tossici o nocivi. La raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato devono avvenire solo dopo che sia trascorso il tempo di carenza prescritto dalla legge e riportato nelle istruzioni .

Particolari cautele dovranno essere adottate nel caso della lotta biologica (distruzione di un parassita attraverso uno dei suoi nemici naturali) in considerazione del particolare rischio d'introduzione di specie animali o vegetali non indigene. Pertanto viene fatto obbligo del parere preventivo della Azienda Sanitaria in tutti i casi in cui venga deciso l'impiego di tecniche di lotta biologica.

Art. 33 - Commercio e trasporto di piante e sementi

Verificandosi casi di malattie diffusibili e pericolose, è vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infezione di malattie diffusibili senza certificato d'immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per territorio.

	COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO Provincia di Pisa	Regolamento di Polizia rurale
---	--	--

E' vietato al di fuori dei mercati pubblici il commercio itinerante di semi, piante o parti di piante destinate alla coltivazione.

Art. 34 - Malattie infettive e diffuse degli animali

I proprietari e detentori a qualunque titolo di animali sono obbligati a denunciare qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, secondo la vigente normativa in materia (art. 1 Regolamento di Polizia Veterinaria n.320\1954).

I proprietari o detentori degli animali colpiti da malattia infettiva o diffusiva, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- isolare gli animali ammalati;
- accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;
- non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di infezione o contagio, in attesa delle disposizioni della autorità sanitaria competente;
- evitare la comunanza a mezzo di abbeveratoi o corsi d'acqua.

I proprietari o conduttori a qualunque titolo di animali infetti o sospetti di esserlo devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'autorità sanitaria competente.

Ogni caso di morte sospetta deve essere segnalato al Servizio Veterinario della USL 11 ai sensi dell'art. 264 del TULLSS n.1265\34. Il medico veterinario della USL non appena informato dell'avvenuto decesso sospetto di un animale, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla vigente normativa in materia.

Quando la morte sia da addebitarsi ad una delle malattie infettive di cui al DPR 320\54 - art. 1 – la carogna deve essere isolata con le debite precauzioni in attesa delle disposizioni impartite dalla autorità sanitaria competente.

Art. 35 - Spostamento animali morti – Distruzione .

Lo spostamento di animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie o ai luoghi di distruzione deve avvenire nel rispetto della vigente normativa (Dlgs. N. 508\1992 - regolamento CE 1774\2002).

Gli animali da compagnia di proprietà possono essere sotterrati in terreni di privati cittadini o in aree indicate allo scopo solo quando si escluda qualsiasi pericolo di malattia infettiva o infettiva per gli animali o per gli uomini (Regolamento CE 1774\2002 – Accordo Stato regioni relativo al benessere animale) a condizione che il Servizio Veterinario della USL , interpellato in merito , decida che non vi siano controindicazioni di carattere sanitario.

L'infossamento deve avvenire in suolo idoneo per struttura mineralogica e geologica a sufficiente profondità a tutela della falda freatica.

La cremazione e la trasformazione delle spoglie animali va eseguita negli appositi impianti autorizzati .

Titolo VIII - Attività agricola

Art. 36 - Disciplina e limitazioni



COMUNE DI
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa

Regolamento di
Polizia rurale

Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare i suoi beni per quelle colture e quelli allevamenti di bestiame che riterrà più utili purché la sua attività non costituisca pericolo, non arrechi disturbo ai vicini e sempre che siano osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti e gli eventuali vincoli imposti dal Piano Regolatore o da Regolamenti comunali vigenti.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica è data facoltà alla competente Autorità comunale di imporre, con ordinanza, le opportune modalità e gli eventuali limiti di esercizio negli allevamenti, nelle colture e nelle attività ed ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione fino a quando non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti e correttivi che si rendano necessari ai fini del rispetto del presente Regolamento.

Art. 37 - Lavorazione dei terreni- Irrigazione

I frontisti delle strade pubbliche e vicinali di uso pubblico non possono arare i loro fondi fino sul confine delle strade, ma devono **formare lungo di esse regolare capezzagna** per avere adeguati spazi di manovra per i mezzi agricoli e le relative attrezzature senza arrecare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi. Le arature devono rispettare la distanza minima di mt. 2 dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso (punto di intersezione tra la sponda del fosso ed il piano di campagna) e di mt 4 dal ciglio o dal piede dell'argine del corso d'acqua rientrante nell'ambito di applicazione del RD 523\1904.

E' fatto divieto di occupare, anche parzialmente, le strade durante la lavorazione dei terreni: e' altresì fatto obbligo all'operatore agricolo di accertarsi che le macchine operatrici o particolari di esse siano pulite al momento del transito sulle strade pubbliche onde evitare perdite di materiale che sporchino il suolo e creino pericolo per la circolazione.

E' vietato qualsiasi tipo di lavorazione quando questa , a causa di vento o altro, alzi delle consistenti nubi di polvere che invadano abitazioni, luoghi di lavoro e strade pubbliche o di uso pubblico.

La strutturazione del territorio a terrazzamenti, cigli e ciglioni deve essere preservata dal degrado e mantenuta funzionale.

Sarà cura del proprietario e\o conduttore dei terreni situati in zone particolarmente soggette a problemi di dilavamento intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un' opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque , ecc.).

I proprietari di terreni possono usare per le colture in atto impianti di irrigazione. L'irrigazione dei terreni a scopo agricolo è consentita utilizzando le acque pubbliche previa autorizzazione dell'ente gestore. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime e inconvenienti e pericoli alla circolazione stradale: gli irrigatori installati lungo le strade di scorrimento devono essere dotati di dispositivo a settore con barriere antispruzzo in modo tale che il getto dell'acqua non cada o invada la sede stradale stessa. E' vietato usare pozzi per l'irrigazione o effettuare trivellazioni per la ricerca di acque senza le previste autorizzazioni .

I pozzi aperti devono comunque essere muniti di idonea protezione atta a prevenire la caduta di persone e\o animali ed adeguatamente segnalati.

La realizzazione di bacini di raccolta a scopi agricoli ed industriali deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.

• Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa come indicata al successivo art. 46, l'obbligo, ove necessari, della



COMUNE DI
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa

Regolamento di
Polizia rurale

rimessa in pristino dei luoghi. Per la violazione di cui al comma 1) il trasgressore dovrà provvedere al suddetto ripristino nel tempo massimo di giorni due dalla contestazione, fatti salvi impedimenti dovuti a cause di forza maggiore.

Art. 38 – Detenzione animali

Ai sensi del presente articolo si definisce **allevamento di tipo familiare** quello in cui l'indice complessivo determinato dalla presenza degli animali non sia superiore a 40, calcolato secondo gli indici unitari delle specie di cui alla seguente tabella:

faraone	2
Pollame	2
Palmipedi	15
Conigli	2
Piccioni	0,4 con max 25 capi
Tacchini	15
Suini	30
Bovini – equini	50
Struzzi	30
Ovini,capriini	30

All'interno dei **centri abitati** è consentito:

a) la detenzione di animali da affezione nei limiti e modalità di cui al vigente Regolamento Comunale per la tutela degli animali.

b) la detenzione di animali di bassa corte (pollame, conigli, piccioni, faraone) in numero tale che l'indice complessivo delle presenze non sia superiore a 10 calcolato secondo gli indici unitari di cui alla sopra indicata tabella, a condizione che i ricoveri o recinti siano posti alla distanza minima di 20 mt da edifici, confini, strade di pubblico passaggio, spazi ad uso pubblico.

La distanza minima di mt 20 da edifici, confini, strade di pubblico passaggio, spazi ad uso pubblico deve essere comunque rispettata anche in caso di allevamenti di tipo familiare ubicati fuori dei centri abitati.

Nel caso di comprovata molestia derivante dalle **emissioni acustiche** dei cani o di altri animali di affezione o meno, il proprietario o la persona responsabile dovrà, nel periodo compreso tra le ore 22,00 e le ore 8,00 confinare gli animali in ambiente chiuso, in modo da minimizzare l'emissione sonora ed adottare sistemi di contenimento del rumore.

Art. 39- Dispositivi acustici per allontanamento volatili

E' vietato l'uso di dispositivi acustici per l'allontanamento dei volatili

Art. 40 - Esche

Ai sensi della Legge Regionale n. 39\2001 è severamente vietato l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche e bocconi contenenti sostanze velenose o nocive; tale divieto si applica altresì a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce.

Le attività di derattizzazione si effettuano esclusivamente secondo le disposizioni vigenti in materia e con prodotti specificatamente destinati a tale scopo ed utilizzati tal quali.

	<p>COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO Provincia di Pisa</p>	<p>Regolamento di Polizia rurale</p>
---	--	--

Art. 41 – Trasporto liquami a scopo agricolo - Concimazione

Il letame nella concimaia dovrà essere trasportato in modo da non creare molestia nel rispetto dell'igiene e del decoro.

Il **trasporto di letame** destinato alle concimaie, se effettuato attraversando strade pubbliche, deve avvenire per le vie meno centrali ai centri urbani, per i tratti più brevi, nelle ore di minore densità di traffico e più fresche della giornata nonché con la scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti. Si devono usare mezzi di trasporto adatti allo scopo per evitare in ogni caso la dispersione del materiale. Il trasporto deve essere effettuato con carri coperti da apposito telone fissato alle sponde.

Al fine di garantire una idonea maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei, il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato prima dello spargimento in vasche o bacini di accumulo a perfetta tenuta per le cui caratteristiche costruttive si rimanda alle norme contenute nel vigente Regolamento edilizio comunale ed alla vigente normativa in materia di igiene.

E' ammessa sia la **concimazione** organica che quella minerale naturale. Particolari precauzioni devono essere osservate nel caso della concimazione organica, specificatamente nel caso di trattamento di compostaggio in cumulo o in superficie. Le aree destinate al compostaggio devono essere poste ad una distanza minima di 100 metri dall'ambito urbano. All'interno di esso sono ammessi piccoli depositi destinati ad uso familiare in orti e giardini. In ogni caso tutte le operazioni di produzione, trasporto ed utilizzo dei compost devono essere tali da non recare disturbo alla popolazione.

E' fatto obbligo a chiunque intenda effettuare la concimazione dei terreni con materiali organici anche alternativi a quelli tradizionali di ottemperare alle seguenti prescrizioni minime:

- interrare immediatamente e completamente con opportuna lavorazione del terreno: devono essere comunque evitate maleodoranze derivanti dallo spargimento;
- evitare l'utilizzazione dei prodotti particolarmente polverulenti e maleodoranti in giornate ventose o in aree prossime ad abitazioni, strade, corsi d'acqua ed in genere ove le polveri prodotte possano recare disturbo;
- lo stoccaggio provvisorio di concimi può essere previsto per il solo giorno di utilizzo, a meno che non siano presenti idonei sistemi di stoccaggio (silos, etc..) in grado di evitare percolazioni nel terreno, emissioni di polveri e sostanze maleodoranti;
- in particolare per i concimi organici alternativi: prevedere operazioni di consegna e spandimento in orari nei quali, in generale, si presentano le condizioni meteorologiche migliori per la diluizione in atmosfera degli inquinanti (indicativamente tra le 9.00 e le 17.00 in autunno e inverno e tra le 8.00 e le 18.00 nei mesi estivi).

E' fatto divieto di:

- spargimento di liquami zootecnici dopo le precipitazioni fin quando il terreno non permette di essere lavorato per l'interramento;
- di spargimento dei liquami zootecnici sui terreni gelati o saturi d'acqua;
- di spargimento dei liquami nelle zone agricole di tutela, di rispetto fluviale, dei pozzi e nelle aree di escavazione, onde impedire infiltrazioni inquinanti nella falda acquifera superficiale;
- produrre inconvenienti igienici come lo sviluppo di odori o la diffusione di aerosoli.



COMUNE DI
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa

Regolamento di
Polizia rurale

Il produttore è tenuto ad accompagnare il materiale organico alternativo a quello tradizionale con informazioni, relative almeno alle caratteristiche chimico – fisiche del prodotto, alla quantità consigliata (kg/m² di terreno), alle operazioni da svolgere per la preparazione del terreno e per lo spandimento in campo, alle precauzioni da adottare per minimizzare eventuali diffusioni di polveri o disagi olfattivi, alle condizioni meteo ottimali per la pratica dello spandimento, in maniera da promuovere presso le Aziende utilizzatrici il corretto utilizzo del compost/miscela dei concimi organici.

Per l'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici soggetti a comunicazione si rimanda alle disposizioni contenute nel Dlgs 152\2006 (art. 112).

E' fatto divieto di abbandono, di scarico, di abbandono incontrollato di rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze ai sensi del D.lgs 152\06.

Sono fatte salve le eventuali le disposizioni in materia oggetto di specifiche ordinanze .

• Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa come indicata al successivo art. 46, l'obbligo, ove necessari, della rimessa in pristino dei luoghi

Art. 42 – Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide

Le acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non abbiano subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli. Per l'intero ciclo dell'utilizzazione, nonché per i relativi adempimenti , si fa rimando alla normativa specifica in materia (L. n. 574\1996 – D.lgs n. 152\2006 (art. 112) – D.M. 6\7\2005).

Art. 43- Agricoltura biologica

Per agricoltura biologica si intende l'insieme delle attività agricole e di allevamento che rendono minimo l'impiego di composti chimici che non siano il risultato di processi fisico\chimici normalmente rintracciabili in natura.

Sono da considerare biologiche tutte quelle tecniche e metodologie produttive che favoriscono processi biologici compatibili con quelli già presenti in natura e tali da rendere minima la perturbazione dei complessi meccanismi fisico\chimici e biologici attivi nel suolo, nelle piante, negli animali (cfr . Regolamento CE 834\2007).

Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni coltivati biologicamente dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta : “ *coltura biologica*” o se del caso :” *suolo trattato biologicamente*”.

Titolo IX - Edifici rurali ed ambiti rurali non edificati

Art. 44- Definizione e norme generali

Per casa rurale o colonica si intende una costruzione destinata ad abitazione per il normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista di necessari servizi a quest'ultima inerenti .

Tutte le costruzioni rurali , per parte adibita ad abitazione, sono soggette alle norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel vigente Regolamento Edilizio comunale.

	COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO Provincia di Pisa	Regolamento di Polizia rurale
---	--	--

Allo stesso regolamento si deve far riferimento per le caratteristiche costruttive delle stalle, degli altri ricoveri per animali, delle concimaie\ letamaie ed altri manufatti ad uso rurale in genere.

Art. 45- Depositi prodotti infiammabili

I locali adibiti al deposito del fieno, sia esso stagionato o in fermentazione, debbono essere posti in fabbricati staccati dalle cose coloniche, nel rispetto della distanza minima tra fabbricati stabilita dal vigente Regolamento Edilizio comunale.

Per gli impianti ed attività soggetti ai controlli di prevenzione incendi, si dovrà far riferimento alla normativa tecnica in materia ed alle prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Titolo X - Sanzioni

Art. 46 - Accertamento e applicazione delle sanzioni amministrative

L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento spetta agli organi di polizia ed in particolare al Servizio di Polizia Municipale.

E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni alle guardie ambientali volontarie facenti parte degli organismi regolarmente riconosciuti. In tal caso questi redigeranno il verbale di constata violazione da trasmettersi, entro il termine massimo di 30 giorni, al Comando di Polizia Municipale che provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.

Ferma restando l'applicazione delle norme nazionali e regionali nonché il principio di specialità di cui all'art. 9 della L. 689\81, visto l'art. 7 bis del D.lgvo 267\2000 e fatto salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza alle norme del presente regolamento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- **per inosservanza alle norme contenute nell'art. 24 – comma 2-** : sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 500,00 (pagamento in misura ridotta : Euro 166,67)
- **per inosservanza a tutte le restanti norme del regolamento**, contenute nei titoli II-III-IV-V-VI-VII e VIII: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00 (pagamento in misura ridotta Euro 100,00).

Qualora vi siano più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative trovano applicazione le disposizioni dettate dall'art. 8 della L. n. 689\81.

(Nota: Comma 3 (testo in corsivo) : sanzioni introdotte con Deliberazione G.C. n. 86 del 08\07\2014- in pubblicazione dal 15\7\2014).

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente stabilito nel presente Regolamento, le disposizioni e procedure stabilite dalla legge 24\11\81 n. 689. Sono fatte salve le disposizioni specifiche relative a violazioni accertate sui corsi d'acqua pubblici da parte di autorità competenti ai sensi dei R.D. n. 368\1904 e R.D. n. 523\1904.

L'entità della sanzione pecuniaria della quale si ingiunge il pagamento con ordinanza è determinata, in linea di massima e salvo le valutazioni da farsi caso per caso, secondo i criteri fissati dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.689, **in misura non inferiore al doppio dell'importo stabilito per il pagamento in misura ridotta**, oltre le spese di procedimento e di notificazione.



COMUNE DI
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa

Regolamento di
Polizia rurale

In caso di recidiva si applica **la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 ad € 500,00** (pagamento in misura ridotta € 160,00). La recidiva si verifica qualora, nei due anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commetta un'altra violazione della stessa indole. Si ha recidiva anche quando più violazioni della stessa indole accertate nel biennio sono accertate con un unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione ed a quelle disposizioni diverse che, per natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La recidiva opera anche nel caso di pagamento in misura ridotta.

Oltre al pagamento della sanzione amministrativa per la violazioni di cui al presente regolamento consegue la **sanzione amministrativa accessoria** dell'obbligo di:

- a) sospendere cessare una determinata attività sanzionata;
- b) del ripristino dello stato dei luoghi;
- c) di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi .

Le sanzioni accessorie sono applicabili di diritto quando le norme del presente regolamento ne dispongano l'applicazione.

Qualora dall'accertata violazione di norme di cui al presente Regolamento si riscontri l'esigenza dell'applicazione di una delle sanzioni accessorie di cui al comma precedente l'agente accertatore ne **da menzione nel verbale di contestazione** (o nel verbale di notifica). L'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, l'esecuzione derivante dalla sanzione accessoria assegnando al responsabile della trasgressione, un termine proporzionale all'entità dell'adempimento: tale termine, se non definito nel rispettivo articolo della norma regolamentare violata, deve essere compreso tra i 10 ed i 30 giorni decorrenti dalla data di contestazione o notifica. Se riportata sul verbale l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria il contravventore, entro il termine indicato, deve provvedere, oltre che a sospendere o cessare una determinata attività sanzionata, al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione delle opere abusive.

Qualora il contravventore o gli obbligati in solido, entro il termine indicato non provvedano ad attuare quanto imposto può essere disposta **l'esecuzione d'ufficio** dei lavori necessari, anche mediante incarico a ditta specializzata: i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza ingiunzione nel caso in cui non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta oppure con apposito decreto ingiuntivo.

Qualora risulti che il proprietario e/o conduttore di un fondo si sia impossessato di pare di sedime destinato a viabilità, fossi, canali o altra superficie di uso pubblico è soggetto all'obbligo di riconfinamento ed al ripristino delle aree stesse sostenendone tutte le spese conseguenti comprese eventuali spese legali. Il soggetto responsabile sarà inoltre soggetto alla relativa sanzione amministrativa. In caso di inottemperanza ai lavori di ripristino i medesimi saranno effettuati a cura del Comune con piena ed incondizionata rivalsa sugli inadempienti.

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze di cui all'art. 4 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art.650 del C.P. e da altre leggi e regolamenti generali o speciali , è punito con **la sanzione amministrativa di € 500,00:**

I proventi delle penalità pecuniarie spettano al Comune, salva contraria disposizione di legge.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento potranno essere aggiornate, nel rispetto della legislazione vigente, con deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimi e massimi stabiliti dalla legge.

	COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO Provincia di Pisa	Regolamento di Polizia rurale
---	--	----------------------------------

Titolo XI - Disposizioni Finali

rt. 47 - Esecutività – Entrata in vigore

Il presente Regolamento consegue efficacia contestualmente all'intervenuta esecutività del relativo provvedimento di approvazione adottato dal Consiglio Comunale.

A decorrere dalla sua entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di Polizia Rurale contrarie o comunque incompatibili con le norme in esso contenute.

In particolare il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione del Podestà n.184\1932 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di disposizioni divergenti tra il presente Regolamento ed altri regolamenti comunali prevalgono questi ultimi, anche se approvati anteriormente a questo, qualora trattasi di norme speciali.

Ogni qualvolta l'entrata in vigore di norme di carattere nazionale o regionale o l'approvazione di Regolamenti comunali dettanti norme speciali o variazioni allo strumento urbanistico rendano superate o contrastanti articoli o parti del presente Regolamento, sono automaticamente disapplicati gli articoli o le parti in questione.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rimando alla normativa statale , regionale vigente in materia.

Art. 48 - Pubblicità

Copia del presente Regolamento sarà sempre consultabile negli Uffici di Polizia Municipale e sul sito ufficiale del Comune di Montopoli (www.comune.montopoli.pi.it).



COMUNE DI
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa

Regolamento di
Polizia rurale

Note

(1) Art. 3- Legge Forestale Toscana: n. 39\2000

1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete (6).
2. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.
3. Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.
4. Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.
5. Non sono considerati bosco:
 - a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;
 - b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i nocciolieti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;
 - c) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.
6. Gli alberi e gli arbusti che costituiscono la vegetazione forestale ai fini della presente legge, sono elencati nell'allegato A. Appartengono inoltre alla vegetazione forestale le specie esotiche impiegate nei rimboschimenti e negli impianti per l'arboricoltura da legno, ancorché non espressamente indicate nell'allegato A.
7. La Giunta regionale provvede ad aggiornare l'elenco delle specie forestali di cui all'allegato A.
8. Ai fini della presente legge i termini "bosco" e "foresta" sono sinonimi.
9. I boschi e le aree assimilate di cui al presente articolo, nonché le aree interessate da piante, formazioni forestali e siepi di cui all'articolo 55, comma 1 e comma 2 e gli impianti per l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 66, costituiscono l'area d'interesse forestale, di seguito indicata come area forestale.

(2) Art. 59 – Regolamento forestale della Toscana

Aree soggette alle norme di prevenzione dagli incendi boschivi.

1. Le seguenti aree sono soggette a tutte le norme di prevenzione relative alle azioni di cui all'articolo 58, comma 1:
 - a) i boschi e le aree assimilate, di cui all'articolo 3 della legge forestale;
 - b) gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'articolo 66 della legge forestale;
 - c) la fascia di terreno contigua alle aree di cui alle lettere a) e b), di larghezza pari a 50 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa, durante i periodi non definiti a rischio di incendio ai sensi dell'articolo 61;
 - d) la fascia di terreno contigua alle aree di cui alle lettere a) e b), di larghezza pari a 200 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa, durante i periodi definiti a rischio di incendio ai sensi dell'articolo 61.
2. Nei territori non compresi nelle aree di cui al comma 1 sono consentite le azioni di cui all'articolo 58 ad eccezione dell'abbruciamento di vegetali di cui al comma 1, lettera b) dello stesso articolo per le quali si applica quanto stabilito dall'articolo 66.

(3) Art. 66- Regolamento Forestale della Toscana

Abbruciamento di residui vegetali.

1. Nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), l'abbruciamento dei residui vegetali derivanti da utilizzazioni legnose o da altre operazioni colturali è soggetto ad autorizzazione della comunità montana per i territori di propria competenza e della provincia per i restanti territori. Ai fini dell'autorizzazione sono valutate le condizioni di infiammabilità della vegetazione forestale e della lettiera, le condizioni morfologiche del terreno e la presenza di spazi aperti idonei. L'autorizzazione specifica comunque le norme di prevenzione e le precauzioni da osservare. L'abbruciamento di cui al presente comma è vietato nei periodi definiti a rischio di cui all'articolo 61.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nei castagneti da frutto è consentito l'abbruciamento dei materiali provenienti da potatura e ripulitura degli stessi nel rispetto delle norme di prevenzione di cui al comma 4 ed a condizione che nei periodi definiti a rischio di cui all'articolo 61, l'abbruciamento sia effettuato immediatamente dopo l'alba e terminato entro le ore nove del mattino.
3. Nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), con esclusione dei periodi definiti a rischio di cui all'articolo 61, l'abbruciamento dei residui vegetali è consentito purché eseguito in conformità alle norme di prevenzione di cui al comma 4.
4. L'abbruciamento di cui ai commi 2 e 3 può essere attuato solo a condizione del rispetto delle seguenti norme e precauzioni:
 - a) l'abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti ed isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e da vegetazione altamente combustibile;
 - b) il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli, evitando gli abbruciamenti diffusi, quali l'abbruciamento delle stoppie e quelli di vegetazione radicata o sparsa sul suolo. I cumuli devono avere dimensione tale da determinare fiamme di modesta altezza e comunque sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi disponibili;
 - c) le operazioni devono essere attuate con un sufficiente numero di persone, sorvegliando costantemente il fuoco fino al suo completo spegnimento e, prima di abbandonare il luogo, verificando l'avvenuto spegnimento di tizzoni o braci;
 - d) l'abbruciamento non deve essere effettuato in presenza di vento intenso.
5. Nelle zone poste al di fuori delle aree di cui all'articolo 59, comma 1 le operazioni di abbruciamento sono consentite adottando le necessarie cautele per evitare il propagarsi incontrollato del fuoco e, in particolare:
 - a) l'abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento, assicurandosi di non lasciare tizzoni o braci non completamente spenti;
 - b) l'abbruciamento non deve essere effettuato in presenza di vento intenso;
 - c) nei periodi definiti a rischio di cui all'articolo 61, l'abbruciamento deve essere effettuato immediatamente dopo l'alba e terminato entro le dieci del mattino;



**COMUNE DI
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa**

**Regolamento di
Polizia rurale**

d) nel caso di abbruciamento di stoppie di cereali o di altri abbruciamenti effettuati su materiali non concentrati in cumuli, in assenza di barriere idonee che impediscano la propagazione del fuoco, deve essere creata una fascia d'isolamento, della larghezza minima di 5 metri, costituita da terreno lavorato, o comunque privo di vegetazione ed in grado di isolare l'area oggetto dell'abbruciamento.

6. La comunità montana per i territori di propria competenza e la provincia per i restanti territori possono prevedere modalità di comunicazione preventiva dell'esecuzione degli abbruciamenti nei periodi a rischio di cui all'articolo 61.

7. Nei periodi a rischio di cui all'articolo 61 le province, con specifico atto, possono vietare ogni forma di abbruciamento di residui vegetali, comprese quelle di cui ai commi 2 e 5, qualora si verificano situazioni di predisposizione particolarmente elevata allo sviluppo e alla diffusione degli incendi boschivi, in relazione all'andamento meteo - climatico.